



NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Adottate con deliberazione del Consiglio comunale in data
24.9.2010 n. 163/45677 P.G..

Modificate con deliberazione del Consiglio comunale in data
8.2.2021 n. 13

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto del Comune di Brescia sono istituite le seguenti Consulte:
 - A. Consulta per la pace e la cooperazione, la solidarietà internazionale e la promozione dei diritti umani
 - B. Consulta per l'ambiente;
2. Le finalità istitutive, riunite nel presente articolato, sono specificamente indicate per ogni Consulta al successivo art. 2, mentre le norme per il funzionamento, comuni alle Consulte, sono enunciate negli articoli restanti.
3. La declinazione al maschile dei termini utilizzate (segretario, cittadino) rappresenta una semplificazione comunicativa, mentre nel merito si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità di genere.

ART. 2 - FINALITÀ ISTITUTIVE

1. Le Consulte hanno le finalità istitutive di seguito indicate:

A. Consulta per la pace e la cooperazione, la solidarietà internazionale e la promozione dei diritti umani

- promuovere in ambito cittadino la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli;
- promuovere in ambito cittadino il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni, i valori della pace e della solidarietà;
- individuare le occasioni per valorizzare le risorse, al fine di promuovere nuove iniziative capaci di diffondere la cultura della pace e della solidarietà;
- mantenere vivo il dialogo e il confronto costante con le istituzioni;
- valorizzare i programmi e le iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni e le componenti sociali;
- favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della pace, della solidarietà, del rispetto e della promozione dei diritti umani.
- partecipare alla valutazione delle istanze per iniziative umanitarie e culturali nell'ambito della cooperazione internazionale decentrata secondo modalità e criteri previsti in specifica deliberazione di Giunta.

B. Consulta per l'ambiente

- essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, cittadini e gruppi per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente come bene comune;
- essere occasione per valorizzare le risorse, al fine di promuovere nuove iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della valorizzazione dell'ambiente urbano e naturale;
- promuovere il dialogo ed il confronto tra i cittadini, l'amministrazione comunale ed in genere le istituzioni, con la formulazione di proposte e la discussione di programmi d'intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio artistico, storico e culturale della città;

- promuovere la reale partecipazione dei cittadini al governo dell'ambiente.

ART. 3 - ORGANISMI ASSOCIATI ADERENTI ALLE CONSULTE

1. Fanno parte della Consulta gli enti del terzo settore, le associazioni e le organizzazioni a carattere apartitico e senza fini di lucro, (d'ora in poi denominati organismi associati), operanti sul territorio comunale da non meno di sei mesi nell'ambito tematico della specifica Consulta, aventi tra i propri scopi le finalità previste al precedente art.2, che abbiano presentato domanda di adesione e siano stati accettati dall'Ufficio di Presidenza, con ratifica dell'Assemblea. Detti organismi associati non debbono comunque svolgere attività imprenditoriali qualificate ai sensi dell'art.2082 c.c., fatte salve le eccezioni espressamente disciplinate dal codice del Terzo Settore.
2. La domanda di adesione alla Consulta deve essere presentata per iscritto al Comune - Casa delle Associazioni - su apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante o dal responsabile dell'organismo associato richiedente. L'Ufficio di Presidenza di ogni Consulta a seguito della verifica, da parte degli uffici competenti, del possesso dei requisiti formali prescritti ai richiedenti, deve deliberare in merito all'accoglimento della adesione entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

ART. 4 - DECADENZA

1. Decadono da componenti della Consulta gli organismi associati che per tre volte consecutive risultino assenti senza giustificazione alle Assemblee della Consulta. E' inoltre causa di decadenza il venir meno dei requisiti necessari per l'ammissione alla Consulta. La decadenza è disposta dall'Ufficio di Presidenza ed è successivamente ratificata dall'Assemblea, nella prima seduta utile.

ART. 5 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza.

ART. 6 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Consulta ha il compito:
 - a) di nominare, nella prima seduta e successivamente ogni due anni, a scrutinio segreto, sei componenti dell'Ufficio di Presidenza fra i rappresentanti degli organismi associati che fanno parte della Consulta, con le modalità di cui all'art.8 comma 2, e con voto limitato a 3 preferenze, fra i candidati presentati dagli organismi associati. In caso di parità di preferenze si procede al ballottaggio. Nel caso in cui, in prima votazione, non siano eletti tutti i componenti previsti, si procede, nella stessa seduta, ad altra votazione limitata ai candidati non eletti;
 - b) di provvedere, entro e non oltre 40 giorni, ad una nuova convocazione finalizzata alla nomina dei componenti dell'ufficio di Presidenza, nel caso in cui non sia pervenuto il numero di candidature necessarie al rinnovo dello stesso;

l'Ufficio di Presidenza in scadenza mantiene la carica pro tempore;

- c) di indicare all'inizio di ogni anno, nella sessione ordinaria, gli indirizzi annuali, le priorità, le iniziative comuni e le attività da realizzare o sostenere e il conseguente utilizzo dei fondi di bilancio;
 - d) di approvare l'istituzione di Gruppi di lavoro tematici per l'attuazione delle finalità specifiche di ogni Consulta stabilendo gli ambiti di competenza;
 - e) di demandare all'Ufficio di Presidenza la nomina dei delegati agli Osservatori comunali, laddove formalmente istituiti;
 - f) di ratificare l'adesione alla Consulta di nuovi organismi associati, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
 - g) di ratificare la decadenza degli organismi associati, di cui all'art. 4, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
 - h) di partecipare alla vita amministrativa della città esprimendo pareri sui temi di competenza, richiesti dagli organi di indirizzo e di governo del Comune, nell'ambito delle finalità della Consulta, che siano oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale, indirizzandoli all'Assessorato di riferimento.
2. L'Assemblea può revocare la fiducia all'Ufficio di Presidenza e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole, espresso in modo palese, dei due terzi dei rappresentanti degli organismi associati.

ART. 7 - SESSIONI DI LAVORO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata:
 - in sessione ordinaria almeno una volta l'anno;
 - in sessione straordinaria, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o su richiesta di almeno un terzo degli organismi associati che fanno parte della Consulta, mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare;

ART. 8 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del coordinatore dell'Ufficio di Presidenza o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dall'Assessore competente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è da recapitarsi, con mezzo telematico, almeno dieci giorni prima della riunione ai legali rappresentanti o ai responsabili degli organismi associati.
2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti degli organismi associati. In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno un quarto dei rappresentanti degli organismi associati. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza degli organismi associati presenti. I voti sono espressi in modo palese, ad eccezione della nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza che avviene a scrutinio segreto. E' comunque prevista la votazione a scrutinio segreto se richiesta da almeno un terzo degli organismi associati presenti all'Assemblea.

3. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Alle riunioni partecipano con funzioni consultive, oltre ai rappresentanti degli organismi associati, quegli enti del terzo settore, gruppi o associazioni che pur non facendo parte della stessa, hanno già espresso adesione alle finalità di cui al precedente art. 2. in corso di valutazione dall'Ufficio di Presidenza.
4. Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario della Consulta - scelto fra il personale del Comune - sintetico verbale da trasmettere entro 15 giorni ai componenti per approvazione. E' consentito allegare al verbale dichiarazioni presentate in Assemblea dai rappresentanti degli organismi associati sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Ciascuno degli organismi associati può partecipare all'Assemblea con uno o più rappresentanti, ma esprime in seno alla stessa un solo voto che sarà formulato dal rappresentante indicato dall'organismo associato prima della riunione.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito:
 - a) di rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune e con la società civile;
 - b) di convocare e presiedere, tramite il Coordinatore, l'Assemblea, di redigerne l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
 - c) di informare tempestivamente tutti gli organismi associati delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
 - d) di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'Assemblea;
 - e) di proporre al Comune l'utilizzo dei fondi per la realizzazione di iniziative, per le quali può anche accordare l'utilizzo del logo della Consulta stessa sul materiale di pubblicizzazione, se coerenti con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, e la destinazione di contributi da erogare a sostegno di iniziative attuate dagli organismi associati entro un importo massimo annuo di € 5.000,00. Le succitate proposte, corredate da preventivo di spesa a cura dell'ente capofila dell'iniziativa, sono indirizzate al Responsabile del procedimento amministrativo per l'attivazione delle pratiche necessarie all'erogazione del contributo riconosciuto. A parziale deroga di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, l'erogazione del suddetto contributo viene corrisposta integralmente, a seguito di dettagliata relazione e conseguente verifica della piena corrispondenza tra l'iniziativa programmata e l'esito della stessa;
 - f) di procedere alla prima convocazione dei Gruppi di lavoro tematici, se istituiti dall'Assemblea per l'attuazione di finalità specifiche, nominando un componente dell'Ufficio di Presidenza per seguire l'andamento dei lavori;
 - g) di programmare e realizzare le iniziative proposte dai Gruppi di lavoro secondo gli indirizzi individuati dall'Assemblea all'atto della loro approvazione;
 - h) di inoltrare alla Giunta comunale e all'Assessore competente, per quanto attiene alle tematiche proprie, anche in relazione al punto seguente, proposte e pareri in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea;
 - i) di esprimere, specificamente, con riferimento alla Consulta per l'Ambiente, entro massimo 30 giorni, pareri non vincolanti

richiesti obbligatoriamente dall'Amministrazione, su tematiche di particolare rilevanza ambientale, la cui valutazione è rimessa ai diversi Settori comunali per quanto di rispettiva competenza;

- j) di procedere alla nomina dei delegati agli Osservatori comunali, laddove istituiti, così come previsto e disciplinato dalle relative delibere costitutive. I delegati sono indicati dalle associazioni aderenti, anche tra esperti non iscritti agli organismi medesimi, nel rispetto delle linee di indirizzo dell'Assemblea;
- k) di procedere, limitatamente per la Consulta per l'Ambiente, alla nomina di un rappresentante all'interno del Comitato di Gestione del Parco delle Cave, così come previsto e disciplinato dalla relativa delibera costitutiva;
- l) di curare il calendario delle riunioni degli organi della consulta;
- m) di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della Consulta collaborando con i competenti uffici del Comune all'aggiornamento delle pagine dedicate sul portale istituzionale;
- n) di proporre modalità operative in grado di favorire azioni ed atteggiamenti improntati alla collegialità;
- o) di approvare, entro 15 giorni, il verbale di riunione redatto da personale dipendente dell'amministrazione comunale;
- p) di valutare e proporre all'Assemblea nuove richieste di adesione alla Consulta e le decadenze;
- q) di indicare alla Giunta Comunale o al Consiglio comunale il nominativo di esperti o componenti interni dell'Ufficio di Presidenza per la partecipazione ad apposite commissioni.

Art.10 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito da otto componenti di cui sette effettivi; sei effettivi sono eletti dall'Assemblea, il settimo è indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere; l'ottavo componente è designato dal Sindaco tra i Consiglieri comunali ed ha funzioni consultive senza diritto di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, nella sua prima seduta e prima di procedere ad ogni altra attività, alla nomina del proprio Coordinatore. Tale seduta è convocata e presieduta dal componente dell'Ufficio di Presidenza più preferenziato. E' nominato Coordinatore chi ottiene la maggioranza dei voti espressi in modo palese dai presenti fra i nominati dall'Assemblea. In mancanza del Coordinatore e fino alla nomina del successore, l'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal componente dello stesso più preferenziato.
3. L'Ufficio di Presidenza è regolarmente costituito se sono presenti almeno quattro componenti effettivi. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, pari alla metà più uno dei presenti alla seduta.
4. L'Ufficio di Presidenza può, anche senza delega dell'Assemblea, attuare iniziative urgenti con il voto favorevole di almeno cinque componenti dell'ufficio stesso. Il provvedimento suddetto deve essere comunicato all'Assemblea nella prima seduta successiva.

5. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Coordinatore, indicativamente una volta al mese o ogni qualvolta lo richiedano almeno cinque componenti dell'ufficio stesso. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono presiedute dal Coordinatore. Copia della convocazione è inviata all'Assessore di riferimento e, ove presente, all'Assessore competente per materia ed anche ai Coordinatori dei Gruppi di lavoro, se nominati.
6. Non può essere nominato componente dell'Ufficio di Presidenza, e se nominato decade, chi intrattenga con il Comune rapporto di lavoro, di consulenza o rivesta carica istituzionale, eccezion fatta, per quest'ultima fattispecie, relativamente al delegato dal Sindaco e al componente indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.
7. All'Ufficio di Presidenza possono partecipare, con funzioni consultive, i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, se nominati.

ART.11 - CASI DI DECADENZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza decade automaticamente quando non si riunisca per tre mesi consecutivi. In tal caso l'Assessore competente provvede alla riconvocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono qualora risultino assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive dell'ufficio stesso.

ART.12 - CESSAZIONI E SURROGHE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, che per qualunque motivo cessino dall'incarico, subentrano, fino ad un massimo di tre, i primi tra i non eletti come risultanti nel verbale dell'Assemblea elettiva. Qualora cessino più di tre componenti effettivi dell'Ufficio di Presidenza, l'Assessore competente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.
2. In caso di cessazione dall'incarico da parte del Coordinatore, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nomina del nuovo Coordinatore secondo la procedura indicata nel comma 2 dell'art. 10.

ART.13 - GRUPPI DI LAVORO TEMATICI E LORO FUNZIONAMENTO

1. I Gruppi di lavoro, se istituiti dall'Assemblea e nominati dall'Ufficio di Presidenza, attuano gli indirizzi annuali individuati dall'Assemblea progettando e proponendo all'Ufficio di Presidenza iniziative tese a favorire il raggiungimento degli obiettivi di propria competenza.
2. L'Ufficio di Presidenza può prevedere che ai Gruppi di lavoro partecipino, fornendo il proprio apporto volontaristico, esperti nelle materie di competenza del Gruppo stesso. Possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, sia referenti degli organismi di cui all'art. 3, comma 1, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, sia portatori di interesse di realtà

non aderenti alla Consulta attivi nell'ambito di competenza del Gruppo di Lavoro, in particolare eventuali referenti individuati dai Consigli di Quartiere.

3. La prima seduta è convocata dall'incaricato dell'Ufficio di Presidenza designato a seguire i lavori del Gruppo. Ogni Gruppo di Lavoro provvede alla nomina del Coordinatore. E' nominato coordinatore chi ottiene la maggioranza dei voti espressi in modo palese dai componenti presenti. Il Coordinatore del gruppo di lavoro resta in carica due anni ed è rieleggibile.
4. L'ufficio di Presidenza dichiara lo scioglimento del Gruppo stesso per l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Assemblea o per riscontrata inoperatività dello stesso a causa della mancata partecipazione del numero minimo di componenti, pari a tre, previsto per garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
5. E' compito del Coordinatore del Gruppo, tramite il componente incaricato, informare periodicamente l'Ufficio di Presidenza sull'andamento dei lavori del Gruppo stesso.